



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
2° DIPARTIMENTO - 2° UFFICIO DIRIGENZIALE
Trattamento previdenziale, assistenziale e quiescenze

Rep. Gen.le N. 1053 del 27/11/11

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 11/2011 del 15/11/2011

Oggetto: Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, a domanda dell'Istruttore amministrativo Cat. Ec. C5 Sig.ra CULETTA Caterina nata il 28.01.49 a decorrere dal 01.01.2012 con il requisito del 61° anno di età (matricola 661).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 18.05.2011, assunta al protocollo di questo Ente in data 25.05.2011 al n° 0019484/11, con la quale dell'Istruttore amministrativo C5 Sig.ra CULETTA Caterina nata il 28.01.1949 e assunta alle dipendenze di questa Provincia Regionale l'1.01.1985 ha chiesto di essere collocata a riposo per limiti di età, avendo il requisito del 61° anno di età, a decorrere dal 01.01.2012 ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota protocollo n° 12719/P del 19.10.2011 con la quale U.O. "Trattamento giuridico e gestione del personale" - 1° Dipartimento, ha provveduto a trasmettere a questo ufficio le richieste di pensionamento in attesa di riconoscimento dell'Ente;

LETTO l'articolo 2 comma 21 della legge 08.08.1995 n° 335 che recita testualmente: "Con effetto dal 01.01.1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del 60° anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età";

VISTA la legge n° 247 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);

VISTA la nota divulgativa INPDAP dell'8.01.2008, riguardante le nuove disposizioni in materia pensionistica, in vigore dall'1/01/2008 che alla tabella 4 stabilisce le finestre per le decorrenze delle pensioni di vecchiaia;

VISTA la circolare INPDAP n° 7 del 13.05.2008;

VISTA la nota operativa INPDAP n. 50 del 07/10/2009 avente per oggetto: "Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009 n° 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n° 78....." e che tra l'altro recita: "L'art. 22-ter della legge richiamata in oggetto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2010 per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).

In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/95, individuano, per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia ...omissis...";

VISTA la nota divulgativa INPDAP prot. n. 10560 del 03/08/2010, contenente chiarimenti sulle novità maggiormente rilevanti introdotte dall'art. 12 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui tra l'altro recita: "Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare: ...omissis... al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall'art. 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007....omissis...";

CONSIDERATO che la dipendente rientra in tale fattispecie avendo compiuto il 61° anno di età in data 22.12.2010;

VISTA la determinazione INPDAP del 29.09.2010 assunta al protocollo di questo Ente in data 21.10.2010 al n° 0036015/10 con la quale sono stati ricongiunti precedenti periodi lavorativi, ai sensi dell'art. 6 L. 29/79, pari a anni 3 e giorni 14;

VISTO il Mod. 98.1 rilasciato dal Comune di Messina dal quale si rileva che la dipendente summenzionata ha prestato servizio presso lo stesso Comune dal 22.02.1979 al 31.12.1984, per complessiva anni 5 mesi 10 e giorni 9;

CHE la dipendente maturerà alla data del 31.12.2011, ultimo giorno lavorativo, un'anzianità contributiva pari ad anni 35 mesi 10 e giorni 23 come meglio di seguito specificato:

	ANNI	MESI	GIORNI
- Servizio prestato presso l'Ente dal 01.01.1985 al 31.12.2011	27	00	00
- Ricongiunzione L. 29/79 art. 6	03	00	14
- Servizio prestato presso Comune di ME	05	10	09
TOTALE	35	10	23

CONSIDERATO che a carico dell'Istruttore amministrativo Cat. Ec. C5 Sig.ra CULETTA Caterina non risultano pendenti procedimenti penali o disciplinari e che non ostano, inoltre, motivi di servizio;

PRESO ATTO, che la stessa durante la sua permanenza in servizio non ha usufruito di aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, per cui bisogna valutare interamente il periodo summenzionato;

PRESO ATTO, altresì, che la domanda di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, con il requisito del 61° anno di età, a decorrere dall'1.10.2012, può essere accolta in quanto rientra nella fattispecie prevista dalla normativa vigente;

VISTA la legge n° 247 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);

VISTA la nota divulgativa INPDAP dell'8.01.2008;

VISTA la circolare INPDAP n° 7 del 13.05.2008;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni, così come recepito nella Regione Siciliana dalla L.R. n° 23 del 07.09.1998;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO


DETERMINA

ACCOGLIERE l'istanza di collocamento a riposo per limiti di età con il requisito del 61° anno di età con effetto dal 31.12.2012 dell'Istruttore amministrativo Cat. Ec. C5 Sig.ra CULETTA Caterina nata il 28.01.1949 ai sensi della nota operativa INPDAP n. 50 del 07/10/2009 e della nota divulgativa INPDAP prot. n. 10560 del 03/08/2010;

DARE ATTO che la stessa alla data del 31.12.2011 maturerà un'anzianità contributiva, ai fini della quiescenza, pari ad anni 35 mesi 10 e giorni 23;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL RESPONSABILE U.O.
(Dott. Rossella Visalli)



IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Galabrò)

